

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 107 DEL 15/12/2023

OGGETTO: Ordinanza Speciale n°22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016. Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del servizio avente a oggetto la verifica della progettazione esecutiva. CUP: B45E21002550001 – CIG: A026E7F407. Estensione dell'incarico per la verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di restauro con miglioramento sismico dell'edificio "Regina Margherita" di proprietà della ASP 1 di Teramo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA E VIGILANZA 2 D'ORDINE DEL DIRIGENTE

PREMESSO che con Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016 ha individuato l'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Abruzzo Sisma 2016 quale Soggetto Attuatore idoneo per la realizzazione degli interventi in essa elencati, tra i quali anche l'intervento restauro con miglioramento sismico dell'edificio di proprietà dell'Azienda per i Servizi alla Persona – ASP 1 di Teramo, già adibito a sede dell'Orfanotrofio Provinciale denominato "Regina Margherita" per un importo stimato di 8.816.000,00 €;

DATO ATTO che, al fine di dare prontamente attuazione a quanto stabilito in Ordinanza, con Decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n°2102 del 16 novembre 2021, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016 dell'Abruzzo (USR Abruzzo), Dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il sottoscritto Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente della Regione Abruzzo in distacco presso l'USR Abruzzo, Responsabile Unico del Procedimento – RUP – di tutte le opere individuate nella stessa e per le quali l'USR Abruzzo era stato individuato come Soggetto Attuatore;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 30 del 25/05/2022 con la quale è stato conferito l'incarico per l'aggiornamento della progettazione definitiva e la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento di restauro con miglioramento sismico dell'edificio di proprietà dell'Azienda per i Servizi alla Persona – ASP 1 di Teramo, già adibito a sede dell'Orfanotrofio Provinciale denominato "Regina Margherita", alla Società di Ingegneria Promedia s.r.l. di Teramo;

DATO ATTO che il professionista incaricato ha depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva, come elencati in allegato al presente atto, con comunicazione trasmessa a mezzo Pec, acquisita al prot. Unico RA n. 0418882/23 del 13/10/2023, successivamente integrati con nota Pec, acquisita al prot. Unico RA n. 0482935/23 del 28/11/2023;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha proceduto ad una prima verifica sul rispetto da parte degli elaborati progettuali delle finalità dell'intervento con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa post sisma 2016, oltre che agli indirizzi forniti dalla proprietà dell'immobile;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla verifica della progettazione definitiva-esecutiva, compiuta dai professionisti incaricati all'uopo, prima di dare formale avvio alle attività di aggiudicazione dei lavori per l'intervento in oggetto e rilevata la impossibilità per il Responsabile unico del procedimento di procedere direttamente a tale

adempimento, in ragione del valore dell'appalto dei lavori in questione che è superiore alla soglia prevista dall'art. 34 dell'Allegato I.7 – richiamato dall'art. 42 – al Codice degli appalti vigente;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 5 con il quale si rimanda all'allegato I.7 per i contenuti e le modalità precise inerenti l'attività di verifica della progettazione;

RICHIAMATO l'Allegato I.7, Sezione IV - "Verifica della progettazione", sopra menzionato, e in particolare:

- **l'art. 34** secondo cui, tra l'altro, "la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 - b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
 - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.
- 3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo".
- **l'art. 36** secondo cui "La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni".
- **l'art. 37** secondo cui: "Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.
4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici".

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, in particolare i dettami di cui all'art. 5 – specificamente il comma 3 secondo cui *"Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

VISTO il DM 22 Agosto 2017, n. 154, recante *"Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016"* e, in particolare l'art. 21 in cui si stabilisce che per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi nei casi di interventi su beni culturali immobili di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

RITENUTO di volersi avvalere per lo svolgimento di tale verifica dell'Arch. Giuliano Di Flavio, dipendente della Provincia di Teramo, individuato quale figura tecnica di supporto al RUP, per la procedura in esame, con Determinazione Dirigenziale n° 93 del 13 novembre 2023;

EVIDENZIATO che, dovendo l'attività di verifica accertare altresì la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, si ravvisa la necessità di coinvolgere nella suddetta attività di verifica anche un professionista con specifiche competenze in materia di ingegneria strutturale;

RAVVISATA la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 36, comma 2, dell'allegato sopra riportato, non avendo questo Ufficio allo stato disponibilità di personale cui attribuire il suddetto incarico, in ragione dei carichi di lavoro assegnati e della specifica professionalità tecnica richiesta per l'espletamento di tale attività di supporto alla verifica in relazione agli aspetti strutturali;

DATO ATTO che l'USR Abruzzo ha già in essere un contratto con l'ing. Tommaso Sulpizi per il servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola "Gemma

Marconi”, affidato con determinazione dirigenziale n° 95 del 16 novembre 2023, che tale edificio risulta ubicato nelle immediate adiacenze dell’edificio già adibito a sede dell’Orfanotrofio Provinciale denominato “Regina Margherita” e che entrambi gli edifici, di proprietà della ASP1 di Teramo, sono stati attribuiti alla competenza di questo USR come soggetto attuatore, anche al fine di coordinare ed armonizzare gli interventi di riqualificazione e ripristino da eseguirsi su entrambi;

RILEVATO che:

- L’intervento in oggetto rientra tra gli interventi pubblici individuati all’art. 1 dell’Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021 quali di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 110 del 2020 per le finalità di cui all’art. 11 co. 2 del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con legge n. 120 del 2020;
- Il professionista ing. Tommaso Sulpizi nell’espletamento del servizio precedentemente affidato, ancora in fase di svolgimento, ha dimostrato, oltre che di possedere la necessaria competenza e professionalità richieste, di riuscire ad avviare prontamente le necessarie interlocuzioni con i progettisti incaricati al fine di eseguire la prestazione affidata in tempi ristretti e compatibili con l’approvazione del progetto oggetto di verifica nell’ambito della Conferenza dei Servizi Speciale di cui all’art. 6 co. 1 dell’Ordinanza Speciale n. 22/2021 istituita *“al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l’attività amministrativa, in deroga all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni ...omissis...”*;
- il professionista in parola, sentito per le vie brevi, ha manifestato interesse all’assunzione dell’incarico come estensione del contratto già in essere, confermando la sua piena ed immediata disponibilità, al fine di garantire la rapida esecuzione della prestazione richiesta;
- il compenso da corrispondere al professionista per lo svolgimento del servizio in oggetto, calcolato secondo la tariffa professionale di cui al D.M. Giustizia del 17/06/2016, come nel seguito specificato, risulta superiore rispetto al limite economico del 50% del contratto in essere, da applicarsi ai sensi dell’art. 120 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in caso di estensione del contratto precedente;

RITENUTO quindi che le ragioni di urgenza e celerità della procedura, insite nello spirito delle Ordinanze Speciali, unite all’affidabilità dell’operatore economico dimostrata in occasione del rapporto contrattuale in corso di svolgimento e al risparmio in termini economici, derivante dall’estensione dell’incarico rispetto ad un nuovo affidamento, costituiscano adeguata giustificazione in merito alla volontà di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto mediante estensione del contratto già in essere con il professionista ing. Tommaso Sulpizi, in deroga al principio generale di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dal Codice;

RICHIAMATA pertanto integralmente la determinazione dirigenziale n° 95 del 16 novembre 2023 con la quale è stato disposto di affidare l’incarico relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola “Gemma Marconi”, sito in Teramo, di proprietà dell’ASP1 Teramo, al professionista ing. Tommaso Sulpizi, C.F. SLPTMS74P13L103B – P. IVA: 01555520673, con studio professionale in via F. Savini, 53, Teramo (TE), per un importo pari a 14.321,17 €, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;

RILEVATO che il professionista in scrutinio non ha partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi livello sin ora espletato relativamente all’intervento di restauro con miglioramento sismico dell’edificio già adibito a sede dell’Orfanotrofio Provinciale denominato “Regina Margherita” e che pertanto risultano esauditi i requisiti previsti dall’art. 38 dell’Allegato I.7 nell’ottica dell’affidamento del servizio di verifica relativo a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ricorrente nel caso di specie;

RILEVATO che i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati in sede di accettazione della precedente proposta di incarico, sono ritenuti idonei per il presente affidamento;

RITENUTO quindi che ricorrano le condizioni previste dall’art. 120 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per procedere ad

una modifica con estensione del contratto già in essere con il professionista ing. Tommaso Sulpizi, stipulato in esecuzione della D.D. n° 95 del 16 dicembre 2023;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 a tenore del quale *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.”*;

DATO ATTO quindi che, sulla base di quanto sopra riportato, l'importo della prestazione oggetto dell'estensione contrattuale non potrà in ogni caso eccedere il limite economico di 7.160,58 € al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA, valutato applicando la percentuale massima del 50% all'importo dell'affidamento iniziale, al netto del ribasso, pari a 14.321,17 €;

DATO ATTO che, applicando i criteri di cui al DM 17/06/2016 in esecuzione del disposto di cui all'art. 37, comma 1, dell'Allegato I.7 ampiamente citato ed utilizzando lo stesso ribasso praticato in occasione dell'affidamento iniziale si stima un onorario pari a 17.708,76 € oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, superiore quindi al limite di 7.160,58 € imposto dall'art. 120 comma 2 del Codice per procedere all'estensione del contratto in essere;

RITENUTO pertanto di proporre al professionista ing. Tommaso Sulpizi, già incaricato del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola “Gemma Marconi”, l'estensione del contratto in essere per l'espletamento dell'ulteriore servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di restauro con miglioramento sismico dell'edificio già adibito a sede dell'Orfanotrofio Provinciale denominato “Regina Margherita”, per un importo di 7.160,58 € al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA;

ATTESO che spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che l'operatore economico è iscritto nell'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e che risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione Inarcassa del 14/11/2023 ancora in corso di validità,

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023 ed in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa Diretta su MePA, dell'appalto



relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di restauro con miglioramento sismico dell'edificio già adibito a sede dell'Orfanotrofio Provinciale denominato "Regina Margherita", di proprietà dell'ASP 1 Teramo e di approvare la seguente documentazione, già accettata dall'operatore economico, unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello accettazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;

RICHIAMATO l'art. 42 dell'Allegato I.7, in tema di responsabilità del professionista, secondo cui:

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice vigente essendo titolare di polizza specifica limitata all'incarico di verifica n° CK23468150-LB del 11/12/2023 e relativa appendice CK23468151-LB del 12/12/2023 con durata fino al 31/01/2026, rilasciata dalla compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. per un massimale di importo € 500.000;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'affidamento dell'appalto in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Importo prestazione oggetto di estensione contrattuale	7.160,58 €
Cassa previdenziale 4%	286,42 €
Imponibile	7.447,00 €
IVA 22%	1.638,34 €
TOTALE	9.085,34 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con le modalità stabilite dall'art. 8 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021, ovvero con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di affidare** l’incarico relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell’intervento di restauro con miglioramento sismico dell’edificio già adibito a sede dell’Orfanotrofio Provinciale denominato “Regina Margherita”, di proprietà dell’ASP 1 Teramo, per un importo pari a **7.160,58 €** (settemilacentosessanta/58), al netto degli oneri previdenziali al professionista ing. **Tommaso Sulpizi**, C.F. SLPTMS74P13L103B – P. IVA: 01555520673, con studio professionale in via F. Savini, 53, Teramo (TE), già incaricato della verifica della progettazione esecutiva dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola “Gemma Marconi”, sito in Teramo, di proprietà dell’ASP1 Teramo, incarico da svolgersi in collaborazione con l’Arch. Di Flavio facente parte del gruppo di lavoro di supporto al RUP;
2. **di dare atto** che ricorrono le condizioni previste dall’art. 120 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per procedere ad una modifica con estensione del contratto già in essere con il professionista ing. Tommaso Sulpizi, stipulato in esecuzione della D.D. n° 95 del 16 dicembre 2023 e che l’importo della prestazione oggetto dell’estensione contrattuale è stato stabilito in 7.160,58 €, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IVA, applicando la percentuale massima del 50% all’importo dell’affidamento iniziale, al netto del ribasso, pari a 14.321,17 €;
3. **di dare atto** che le ragioni di urgenza e celerità della procedura, insite nello spirito delle Ordinanze Speciali, unite all’affidabilità dell’operatore economico, dimostrata in occasione del rapporto contrattuale in corso di svolgimento e al risparmio in termini economici, derivante dall’estensione dell’incarico rispetto ad un nuovo affidamento, costituiscano adeguata giustificazione in merito alla decisione di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto mediante estensione del contratto già in essere con il professionista ing. Tommaso Sulpizi, in deroga al principio generale di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dal Codice;
4. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine relativo alla negoziazione ID: 3895245, generato dallo stesso sistema MePA;
5. **di approvare** la seguente documentazione:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello accettazione offerta;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;
6. **di dare atto** che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere b) di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è stato attestato dall’operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l’USR Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni e, qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, di procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
7. **di dare atto** che le risorse necessarie all’affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente

quadro economico:

Importo prestazione oggetto di estensione contrattuale	7.160,58 €
Cassa previdenziale 4%	286,42 €
Imponibile	7.447,00 €
IVA 22%	1.638,34 €
TOTALE	9.085,34 €

8. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 22/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Teramo, 15 dicembre 2023

D'ordine del Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica USR 2016
Dott. Piergiorgio Tittarelli

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2
Ing. Caterina Mariani

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)